



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO
UFFICIO IMPEGNI INTERVENTI FINANZIARI OO PP E
CONTABILITA'

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Prot. n. 1607172

Palermo, li _31.10.2018

Il responsabile del procedimento: dott.ssa Rosalia La Rosa

Al Sig. Capo Area della Cittadinanza Sociale
D.ssa Alessandra Autore

E.p.c. Al Sig. Segretario Generale
Dott. A. Le Donne

Ai Sigg.ri Dirigenti della Ragioneria Generale

Al Collegio dei Revisori

OGGETTO: decreti ingiuntivi - debiti fuori bilancio - direttiva.

Come noto alle SS.LL., ormai è pacificamente acquisito che la riconoscibilità dei debiti derivanti da sentenze esecutive, ammessa dall'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, è da intendersi riferita a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione, ivi compreso, pertanto, il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.

E' stato riscontrato dalla scrivente, ormai frequentemente, l'inammissibile fenomeno che alcuni di questi decreti ingiuntivi intimano il pagamento di spese che risultano regolarmente impegnate nel bilancio dell'Ente, e che, per cause ignote, non sono state oggetto di liquidazione nei termini previsti dai relativi atti contrattuali.

A parte ogni valutazione sulla correttezza dell'azione amministrativa, che nella fattispecie all'esame vede porre ingiustificatamente a carico del bilancio dell'Ente maggiori oneri per il pagamento delle spese dell'esecuzione (interesse e spese legali), è stato

richiesto alla scrivente se la parte coperta in bilancio con regolare impegno di spesa debba essere qualificata come debito fuori bilancio.

La questione è: se il riconoscimento del debito fuori bilancio assolve alla funzione di ricondurre a bilancio una spesa, la circostanza che la spesa in questione sia stata regolarmente impegnata in bilancio dell'ente, secondo le ordinarie procedure di cui agli art.li 183 e 191 del TUEELL, potrebbe sottrarla alla procedura del riconoscimento del debito da parte del Consiglio?

Al riguardo, è stata rinvenuta la recente deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per la Liguria n. 73/2018/PAR, in seno alla quale si trova l'affermazione secondo cui si pone al di fuori della disciplina dei debiti fuori bilancio l'ipotesi di decreti ingiuntivi relativi a spese munite di regolare impegno ⁽¹⁾.

Ancora, soccorre ai fini di cui al quesito in esame quanto rappresentato dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale, nella riunione del 30 marzo 2016, ha fornito risposte ad alcuni quesiti formulati dalle Autonomie speciali sui debiti fuori bilancio in relazione all'applicazione della disposizione normativa di cui al punto 5.2, lettera h), dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni.

Ivi la Commissione Arconet, come emerge dal resoconto della suddetta riunione, richiamando il punto 5.2, lettera h) del principio della contabilità finanziaria 2, allegato 4.2 al D.lgs 118/2011, afferma che *“Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”*, ritiene che *“Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l'ente deve avere già registrato la relativa spesa. In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio”*.

¹ Corte dei Conti sezione di controllo per la Liguria n. 73/2018/PAR *“....., non si considera l'ipotesi in cui, per la somma richiesta in pagamento col decreto ingiuntivo, sia stato in precedenza già assunto regolare impegno di spesa, visto che in tal caso si verserebbe al di fuori della disciplina dei debiti fuori bilancio e residuerebbe soltanto il problema del trattamento contabile da riservare ai maggiori oneri derivanti dalle spese giudiziarie, se non preventivati nel bilancio dell'Ente”*.

Pertanto, al fine di contenere i danni patrimoniali certi e gravi derivanti da ulteriori ritardi nell'adempimento dell'obbligazione, salvo il diverso autorevole avviso del Sig. Segretario Generale, cui la presente è inviata per conoscenza, si ritiene di potere condividere la tesi di espungere dalla fattispecie ex art 194 primo comma lettera a) la parte di debito che corrispondente all'obbligazione giuridica già perfezionata e regolarmente impegnata, che dovrà essere tempestivamente liquidata per bloccare gli interessi per ritardato pagamento.

In merito al trattamento contabile dei riservare ai maggiori oneri derivanti dalle spese giudiziarie, che non risultano nel bilancio dell'Ente, la scrivente ritiene che dette spese, per l'appunto fuori bilancio, devono essere oggetto di un apposito provvedimento di riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, nel quale si dovranno richiamare i provvedimenti di impegno e liquidazione della sorte oggetto del decreto ingiuntivo, e nel quale dovranno essere adeguatamente motivate le ragioni del ritardato pagamento, così da rendere edotto l'organo di controllo dei possibili profili di danno all'Ente, di cui si terrà conto nell'espressione del parere di regolarità contabile .

IL VICE RAGIONIERE GENERALE
(F.to Dott Stefano Puleo)

IL RAGIONIERE GENERALE
(F.to Dott. Bohuslav Basile)